



**REGISTRAZIONE ALL'ANAGRAFE
STATO CIVILE della NASCITA di un/a FIGLIO/A**

CURE MEDICHE URGENTI

DIRITTO ALLO STUDIO

**ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE
A CARATTERE TEMPORANEO**

Quando
uno o entrambi i genitori non sono
in regola con il permesso di soggiorno

**INDICAZIONI PER GLI
OPERATORI DEI SERVIZI**

CGIL

REGISTRAZIONE ALL'ANAGRAFE STATO CIVILE della NASCITA di un/a FIGLIO/A

Le dichiarazioni di nascita al registro dello stato civile di un/a figlio/a **non richiedono la presentazione di documenti di soggiorno** in quanto le dichiarazioni vengono rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. [ministero dell'Interno circolare n. 19 del 7 agosto 2009]

NB: L'Ufficiale di Anagrafe (o l'impiegato) che richiedano il permesso di soggiorno incorrono nel reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p)

CURE MEDICHE URGENTI

Sono sempre garantite la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la salute dei minori, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi nonché la cura delle malattie infettive.

Non è richiesto permesso di soggiorno per le prestazioni sanitarie urgenti, (articolo 35 del Testo Unico sulla immigrazione). Per cure ospedaliere urgenti (art. 35) devono intendersi le cure anche ambulatoriali comunque essenziali, ancorché continuative per malattia o infortunio.

OBBLIGO SCOLASTICO

Agli stranieri minorenni, anche se non in regola con le norme del soggiorno, **viene comunque garantito l'accesso (iscrizione/ frequenza) alla scuola dell' obbligo.**

I Dirigenti Scolastici non potranno quindi richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno agli alunni (e famiglie) stranieri che si iscrivono presso i loro istituti.

***NB** l'eventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno come condizione per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, nei casi in cui la normativa vigente escluda tale onere, potrebbe configurare il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), in quanto si tratterebbe di un atto, in violazione di norme di legge, che procurerebbe al minore un ingiusto danno, impedendogli l'esercizio di un diritto fondamentale. È utile sottolineare, infine, come i pubblici ufficiali- che non siano agenti o ufficiali di pubblica sicurezza- possono richiedere l'esibizione del permesso di soggiorno solo per l'adozione di provvedimenti nei casi previsti dalla legge, ma non possono svolgere attività accertative volte alla verifica della regolarità del soggiorno del minore e/o del genitore in tali casi, l'esibizione del permesso di soggiorno è un onere, non un obbligo: la mancata esibizione impedisce cioè l'adozione del provvedimento, ma non è sanzionata in alcun modo. Ciò rappresenta una fondamentale differenza rispetto ai casi in cui l'esibizione del permesso è richiesta da parte degli agenti o ufficiali di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 6, co. 3 del T.U. 286/98, situazioni nelle quali il cittadino straniero è obbligato a esibire il permesso di soggiorno e la mancata esibizione è sanzionata. nota ASGI
<http://www.cgil.it/Archivio/Immigrazione/documenti/ASGI IstruzioneMinoriMigranti.pdf>*

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE A CARATTERE TEMPORANEO

L'esibizione del permesso di soggiorno non è richiesta: per le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo

NB l'eventuale richiesta di esibizione del permesso di soggiorno come condizione per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, nei casi in cui la normativa vigente escluda tale onere, potrebbe configurare il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)